



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 38 /DA DEL 03 FEB 2025

OGGETTO: Congedo parentale art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001.
Dipendente matricola 2658.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

-ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi “*I. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi..*”;

- il D. Lgs. n. 80/2015 ha ampliato non solo il periodo entro cui è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino), ma anche il periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino);

Vista l'istanza della dipendente, matricola n. 2658, presentata il 15/01/2025 prot. n. 968, con la quale la stessa ha chiesto, ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.Lgs n. 151/2001, di poter usufruire di un congedo parentale (astensione facoltativa) dal 03 Marzo 2025 al 07 Marzo 2025 per un totale di 5 giorni;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal marito della dipendente, matricola 2658, dal quale si evince che lo stesso non ha usufruito di periodi di congedo parentale;

Preso atto che la dipendente ha precedentemente usufruito di 55 giorni di congedo parentale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del CCNL Autostrade e Trafori periodo 2019-2022, “*per i congedi fruiti entro il sesto anno di vita del bambino, al dipendente viene corrisposta un'indennità pari all'80% della retribuzione per i primi due mesi e pari al 30% della retribuzione medesima per un ulteriore periodo di 4 mesi. L'intero periodo di 6 mesi è coperto da contribuzione figurativa*”;

Visti:

- il D. Lgs. n. 151/2001 (testo unico sulla maternità e sulla paternità);
- il CCNL Autostrade e Trafori in atto vigente;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

- riconoscere alla dipendente matricola 2638, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Ente, il diritto a fruire del congedo parentale per il periodo dal 03 Marzo 2025 al 07 Marzo 2025 per un totale di 5 giorni;
- riconoscere alla dipendente matricola 2638, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del CCNL Autostrade e Trafori, per il periodo di congedo parentale, dal 03 Marzo 2025 al 07 Marzo 2025, un'indennità pari all'80% della retribuzione;
- dare atto che il periodo di congedo parentale è utile ai fini del computo nell'anzianità di servizio, mentre non produce effetti né sulla tredicesima mensilità, né sul premio annuo, né sulle ferie;
- precisare che l'interessata dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione dell'istituto.

Trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente.

Il Responsabile Ufficio Personale
Giuseppe Stancampiano

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio